Oggetto:

Contumatia e um

Contentarione

R.G.N. 25595/2013

Cron. 24885

4885

F.N.+C.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Presidente - 0a. 09/10/2014

Rep.

Dott. GIULIO MAISANO

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Consigliere - PU

Dott. ANTONIO MANNA

Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

FA

Rel. Consigliere -

DI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25595-2013 proposto da:

| | FA | C.F. | , 52 | |
|------|---|--------------|------------------|----------|
| | C.F. X | , DN | | C.F. |
| | X | , DMG | | C.F. |
| | X | , DL | | C.F. |
| | x | , elettivame | ente domiciliati | in ROMA, |
| 2014 | GIANFRANCO PARISI che li rappresenta e difende giusta | | | |
| 2874 | | | | |
| | delega in atti; | | | |
| | | | | |

- ricorrenti -

contro

PA

- intimata -

avverso la sentenza n. 3534/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2013 r.g.n .2488/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato PARISI GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PA conveniva in giudizio l'Azienda Agricola

F DM deducendo di aver stipulato in data 2/4/97 un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per il quale in un separato giudizio r.g. n.3553/99 aveva rivendicato differenze retributive connesse ad una superiore qualifica), e di esser stata licenziata verbalmente il successivo 28/9/97.

Richiedeva, quindi, all'adito giudice di voler dichiarare inefficace e, comunque, illegittimo il cennato licenziamento, in quanto intimato senza l'osservanza della forma scritta e in mancanza di giusta causa o giustificato motivo, con ogni consequenziale provvedimento ripristinatorio del rapporto e risarcitorio.

Si costituiva tardivamente in giudizio la Azienda convenuta in del titolare impugnava persona che DM integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Nelle difese, assumeva il convenuto che la controparte aveva lavorato presso la propria azienda quale bracciante agricola avventizia, dal 1 luglio al 30 settembre 1997, allorchè aveva rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali come da documentazione prodotta, sottoscrivendo il successivo ottobre, un atto di transazione che investiva anche risoluzione del rapporto. Precisava altresì che il precedente giudizio instaurato dalla lavoratrice inteso a conseguire il pagamento di differenze retributive, si era concluso con sentenza n.2926/00 emessa dal Tribunale di Latina e passata in giudicato, con la quale era stato respinto il ricorso per effetto della sopravvenuta transazione intervenuta fra le parti.

Con sentenza n.567/08 il giudice adito, alla luce della documentazione versata in atti, respingeva integralmente le domande proposte dalla ricorrente.

CASSAZIONE AUG

Detta pronuncia, all'esito del gravame interposto dalla P , era oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello di Roma.

Con sentenza del 24/9/13, la Corte territoriale, accertata la tardività della costituzione della convenuta e ritenuta l'inammissibilità della documentazione offerta in produzione, poneva essenzialmente a fondamento del decisum, la violazione, da parte resistente, dell'onere di specifica contestazione dei fatti addotti a sostegno della domanda, giudicando la fattispecie alla stregua della non contestabilità delle deduzioni di parte ricorrente.

Dichiarava, quindi, l'inefficacia del licenziamento intimato ed ordinava la reintegra della P nel posto di lavoro, con gli effetti risarcitori sanciti dal disposto di cui all'art.18 1.300/70, nonchè alla rifusione delle spese di lite del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi del **D**hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

La **P** è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.416 e 421 c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n.3

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia tralasciato di considerare come il giudice di prima istanza, nel pervenire alla reiezione delle domande attoree, abbia fatto ricorso all'esercizio dei poteri officiosi sanciti dal secondo comma dell'art.421 c.p.c. e quindi, legittimamente esercitati, in coerenza, del resto, con il consolidato orientamento espresso dai Giudici di legittimità, secondo cui i poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esplicati pur in presenza di già verificatesi decadenze e preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti.

Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. per avere la Corte h

CASSAZIONE

distrettuale ritenuto che la tardiva costituzione di parte convenuta implicasse tout court l'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, con l'effetto di esentarlo dall'onere della prova di tale fatto posto a fondamento della domanda.

Il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione, del secondo motivo di ricorso, induce ad esaminarlo con priorità.

Occorre premettere, per un ordinato <u>iter</u> motivazionale, che in sede dottrinaria, prevalente è il principio secondo cui la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa. Che siffatto orientamento sia fermo nella giurisprudenza di questa Corte, è poi attestato da Cass. S.U. 23 gennaio 2002 n.761 secondo cui ai fini della tempestività della contestazione, non rileva la tardività della costituzione in giudizio, ponendosi un problema di preclusioni alla contestabilità solo sul presupposto (non configurabile nel solo fatto della contumacia) della rilevanza di un originario atteggiamento di non contestazione.

Ragioni di completezza espositiva, inducono, poi, a rimarcare concezione neutrale della la contumacia definitivamente suffragata dalla formulazione nuova dell'art.115 c.p.c. (sostituito dall'art. 45 c.14 1.18/6/09 n.69 in vigore dal 4/7/09 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), che consente al giudicante di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Orbene, a siffatti principi non si è attenuta la Corte di merito, laddove ha affermato che la tardiva costituzione della parte convenuta ha comportato la violazione dell'onere di specifica contestazione da formulare nel termine sancito dall'art.416 c.p.c. con conseguente effetto vincolante per il giudicante, il quale avrebbe dovuto valutare la fattispecie

2

CASSAZIONE

alla stregua della non contestabilità delle deduzioni di parte ricorrente.

Diversamente, risulta dalla memoria difensiva riportata dagli odierni ricorrenti in osservanza del principio di autosufficienza, che l'azienda convenuta, dichiarata contumace, costituendosi tardivamente abbia contestato toto circostanze poste a fondamento del ricorso (riconducibili all'intimato licenziamento), ciò rientrando nelle attribuzioni ad essa concesse.

Si è infatti ritenuto (vedi Cass. 1° dicembre 2009 n.25281) che la previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonchè di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, da un lato, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.

Nell'ottica descritta, si palesa non utilmente invocato il principio di non contestazione da parte della Corte distrettuale la quale avrebbe dovuto, in coerenza con i dicta giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, esercitare il potere-dovere di accertare se la parte attrice avesse dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa azionata.

In tal senso, va quindi accolto il secondo motivo di ricorso, restando assorbito il primo.

L'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà ad attenersi ai principi sopra richiamati.

h

CASSAZIONE ADDR

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 9 ottobre 2014.

Il Consigliere

estensore

Il Presidente

Teduico Poulli

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLET

Depositato in Cancelleria

oggi, 2 1 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Dott sea Dopatella COLETTA